



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI VERONA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO



SCUOLA ^{DI} SPECIALIZZAZIONE

PER LE **PROFESSIONI
LEGALI**

Università
di Trento e di Verona

CONTATTI

Segreteria

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Trento

Dott.ssa Gae Santi

Via Verdi n. 53 | 38122 Trento

Tel. 0461 281867

Fax 0461 281876

e-mail | gae.santi@unitn.it

e-mail | sspl@jus.unitn.it

www.jus.unitn.it

Segreteria

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Verona

Sig.ra Donatella Privitera

Via Carlo Montanari, 9 | 37122 Verona

Tel. 045 8028842

Fax 045 8028804

e-mail | donatella.privitera@univr.it

e-mail | professioni.legali@ateneo.univr.it

www.giurisprudenza.univr.it

SOMMARIO

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ	P. 04
PRESENTAZIONE	P. 06
NORMATIVA	
LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127	P. 11
DECRETO LEGISLATIVO 17 NOVEMBRE 1997, N. 398	P. 12
DECRETO LEGISLATIVO 21 DICEMBRE 1999, N. 537	P. 15
DECRETO 11 DICEMBRE 2001, N. 475	P. 23
DECRETO 10 MARZO 2004, N. 120	P. 25
CONVENZIONE	
TRA LE UNIVERSITÀ DI TRENTO E VERONA	P. 28
REGOLAMENTO	
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA	P. 32
ORDINAMENTO DIDATTICO	P. 38
ARGOMENTI TRATTATI	P. 40
CONSIGLIO DIRETTIVO	P. 49
RESPONSABILI D'AREA	P. 50
TUTOR D'AREA	P. 52
DOCENTI DELLA SCUOLA	P. 54

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

LE LEZIONI SI TENGONO NEI GIORNI LUNEDÌ E VENERDÌ
ALTERNATIVAMENTE NELLA SEDE DI TRENTO E VERONA.

PRIMO ANNO

OTTOBRE - LUGLIO

SECONDO ANNO

NOVEMBRE - LUGLIO

SOSPENSIONE LEZIONI

FESTIVITÀ DI NATALE, DI PASQUA E SECONDO PREVISIONI
INDICATE IN CALENDARIO

PER TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'INIZIO DELLE
LEZIONI, IL CALENDARIO AGGIORNATO DELLE ATTIVITÀ, GLI
ARGOMENTI DELLE LEZIONI E GLI INTERVENTI, SI RIMANDA
ALLA CONSULTAZIONE DEL SITO:

<http://portale.unitn.it/giurisprudenza>

<http://www.giurisprudenza.univr.it>

SEGUENDO LE VOCI

OFFERTA FORMATIVA > CORSI DI SPECIALIZZAZIONE



PRESENTAZIONE

INTRODUZIONE

Ormai da più di dieci anni la Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Trento e Verona svolge la sua attività di formazione di laureati in giurisprudenza in vista della loro immissione nei ranghi delle professioni legali. Diplomatici della Scuola sono divenuti in questi anni avvocati, magistrati e notai.

La Scuola è stata istituita sulla base di una convenzione stipulata fra le due Università di Trento e di Verona, le quali - raccolta l'adesione dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Bolzano, Rovereto, Trento e Verona, dei Consigli del Notariato di Bolzano, Trento e Verona, oltre che della Corte d'Appello di Trento e del Tribunale di Verona - hanno unito le loro forze per perseguire nel modo migliore gli obiettivi formativi che la Scuola si propone.

In base alla normativa che le ha istituite (art. 17 l. 127/1997), le Scuole di Specializzazione per le professioni legali hanno l'obiettivo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai e del loro inserimento professionale.

Come si evince anche dalla disciplina relativa alla struttura degli organi di gestione e al corpo docente delle Scuole, alla base del progetto formativo delle Scuole vi è il principio che ad esse devono contribuire, con egual grado di responsabilizzazione, magistrati, avvocati, notai e docenti universitari.

Per questo e per le caratteristiche dell'insegnamento impartito, per le opportunità di stages formativi e di coordinamento con la pratica forense e notarile, la frequenza della Scuola costituisce uno strumento ideale di formazione alle professioni legali e di preparazione ai concorsi per l'accesso alle carriere forense, giudiziaria e notarile.

Il diploma di specializzazione è tra i requisiti obbligatori per l'ammissione al concorso per la magistratura per gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 1998/1999. Esso è valutato inoltre ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno (decreto interministeriale 11 dicembre 2001, n. 475).

SEDE

La Scuola ha una sede permanente con uffici e strutture didattiche presso entrambe le Università. La sede amministrativa invece è istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università alla quale appartiene il Direttore. A partire dall'istituzione la sede amministrativa si è spostata con cadenza biennale fra Trento e Verona. Negli anni accademici 2009/10 e 2010/11 è presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, mentre negli anni accademici 2011/12 e 2012/13 sarà presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona.

ACCESSO

L'accesso alla Scuola avviene a seguito del superamento di un esame di ammissione la cui data è stabilita annualmente dal Ministero. Alla selezione possono partecipare i laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito il titolo in data anteriore alla prova. L'esame consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, procedura penale. Sono fissati un tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova, il punteggio massimo attribuibile e il punteggio minimo con il quale la prova scritta si intende superata.

DIDATTICA E ESAMI

La Scuola ha durata biennale ed è articolata in un primo anno comune e, nel secondo anno, negli indirizzi giudiziario-forense e notarile.

Gli insegnamenti sono tenuti da professori e ricercatori universitari, magistrati, notai e avvocati di provate capacità ed esperienza. Per ogni area disciplinare sono individuati uno o più responsabili con compiti di coordinamento dei corsi.

L'attività didattica è imperniata su una metodologia pratico-applicativa che privilegia l'approccio casistico e si concretizza in simulazione di casi e processi, redazione di pareri e di atti giudiziari o notarili, con peculiare attenzione per la tecnica dell'argomentazione giuridica.

In tale contesto la Scuola mette a disposizione degli specializzandi, per ciascuna delle materie oggetto di insegnamento, uno o più tutors in entrambe le sedi di Trento e di Verona. I tutors hanno compiti di assistenza continuativa degli iscritti, anche con la correzione e discussione degli elaborati (temi, pareri, atti) proposti per la più completa formazione teorico-pratica. Sono effettuati stages presso gli uffici giudiziari convenzionati, fra i quali i Tribunali di Trento, Rovereto, Verona, Vicenza, Bassano e le Procure di Trento, Rovereto e Verona. Gli stages offrono un'esperienza specifica nelle modalità di svolgimento della funzione giurisdizionale.

Alle lezioni ed alle attività presso le due sedi universitarie, per complessive 420 ore annue distribuite per il 1° anno fra 12 e per il 2° fra 13 materie, si aggiungono una serie di esercitazioni, consistenti fra l'altro in processi simulati o nella partecipazione a udienze, i cui contenuti vengono illustrati da avvocati e magistrati. Per gli aspiranti notai esercitazioni potranno essere tenute presso studi notarili. E' previsto altresì lo svolgimento di prove d'esame in aula, con successiva correzione e discussione degli elaborati.

In questo modo la formazione degli specializzandi si inserisce senza soluzione di continuità nel circuito della pratica forense o notarile, che può essere svolta nelle giornate e nei mesi in cui non si tiene l'attività didattica della Scuola e che resta indispensabile ai fini dell'ottenimento dell'attestato di compiuta pratica e della conseguente ammissione all'esame da avvocato o al concorso notarile.

La Scuola rappresenta pertanto un investimento per i futuri professionisti, che hanno la possibilità di perfezionare le proprie conoscenze giuridiche attraverso un percorso formativo che non li obbliga, tra l'altro, a scelte drastiche e immediate in ordine alla professione legale cui indirizzarsi. L'unicità della formazione, comune ad avvocati, magistrati e notai, consente di rinviare tale scelta e pone lo specializzando nelle condizioni di poter sostenere l'esame o il concorso per ciascuna delle tre professioni menzionate, sia pure, se lo ritiene, privilegiando, anche nell'ambito e mediante la Scuola, uno dei tre possibili sbocchi professionali. Questa organizzazione costituisce carattere peculiare della scuola e insieme il senso dell'eccellenza dell'obiettivo formativo.

Vengono eseguite verifiche intermedie. All'inizio di ogni anno accademico il Consiglio direttivo della scuola ne stabilisce le modalità. Sulla base dell'esito complessivo di tali verifiche, il Consiglio direttivo formula giudizio favorevole o contrario al passaggio dal primo al secondo anno di corso e all'ammissione all'esame di diploma. In caso di mancato passaggio al secondo anno di corso ovvero di mancata ammissione all'esame di diploma, la ripetizione dell'anno di corso frequentato con esito sfavorevole è possibile una sola volta.

Il diploma di specializzazione è conferito dai Rettori delle due Università e dal Direttore della Scuola dopo il superamento di una prova finale, con giudizio espresso in settantesimi da parte di una commissione composta da sette membri, di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio, designata dal Consiglio direttivo della Scuola.

NORMATIVA

Legge 15 maggio 1997, n. 127

MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO.

Art. 17*

...OMISSIS...

113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza.

114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.

**Articolo modificato dalla Legge 13 febbraio 2001, n. 48 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001*

Decreto legislativo

17 novembre 1997, n. 398

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL CONCORSO PER Uditore GIUDIZIARIO E NORME SULLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 17, COMMI 113 E 114, DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.

CAPO II

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Art. 16*

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.

2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 è articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.

3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.

4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.

5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e' determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.

6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e' espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.

7. Il rilascio del diploma di specializzazione e' subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.

8. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.

** Articolo modificato dalla Legge 13 febbraio 2001, n. 48 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001*

Decreto 21 dicembre 1999, n. 537

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

CAPO I

ISTITUZIONE DELLE SCUOLE

Art. 1

DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per università, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;

b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui al capo II, articolo 16, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

c) per decreto legislativo, il decreto 17 novembre 1997, n. 398;

d) per MURST, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2

ISTITUZIONE DELLE SCUOLE

1. A decorrere dall'anno accademico 2000/2001 e per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo, le scuole, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono istituite dalle università sedi di facoltà di giurisprudenza, previa modifica dei regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, su proposta delle medesime facoltà e anche sulla base di accordi e convenzioni con altre università.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, nonchè di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto del

Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito delle procedure di programmazione del sistema universitario, condiziona l'erogazione di risorse finanziarie a sostegno delle scuole alla loro attivazione contestuale in più atenei, in vista di un'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale.

Art. 3

PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI

1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo.

2. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla scuola sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, sede amministrativa della scuola stessa.

3. Le università e il MURST assicurano adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi, mediante gli esoneri dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari, nonché la concessione di borse di studio, in applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, della legge 30 novembre 1989, n. 398, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come integrata dall'articolo 6 del decreto legislativo.

Art. 4

AMMISSIONE ALLA SCUOLA

1. Alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, per il numero di posti di cui all'articolo 3, comma 1, indetto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame. Nel bando sono altresì indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.

2. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale.

3. Per la predisposizione dei quesiti è nominata, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della giustizia, una apposita commissione di 9 esperti. La commissione predispose un archivio con almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui al comma 2 e provvede ad aggiornarli annualmente. Il MURST cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicità entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando. Entro la medesima data è reso pubblico ogni anno l'archivio aggiornato.

4. La commissione di cui al comma 3 estrae a sorte dall'archivio i cinquanta quesiti per la prova e li chiude in tanti pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione. I pieghi sono consegnati, in data stabilita nel bando, al responsabile del procedimento concorsuale, nominato in ciascuna sede. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.

5. Non è ammessa nelle prove del concorso la consultazione di testi e di codici commentati o annotati con la giurisprudenza.

6. Presso ogni ateneo è costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza.

7. E' nominato presidente della commissione giudicatrice il componente avente maggiore anzianità di ruolo, ovvero a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.

8. La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova di esame, 5 per il curriculum degli studi universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità a criteri stabiliti dalla commissione di cui al comma 3.

9. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Art. 5

CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SCUOLA

1. La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati. L'università o le università convenzionate garantiscono il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

2. Per ciascuna scuola di specializzazione è costituito un consiglio direttivo presieduto da un direttore.

3. Il consiglio direttivo è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza; due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato.

4. Il consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale ed è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Esso dura in carica quattro anni. Il direttore è eletto dal consiglio stesso nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo.

5. Nel caso di scuole istituite tra più atenei ai sensi dell'articolo 2, comma 1, i relativi accordi e convenzioni disciplinano le procedure per la designazione dei docenti universitari di cui al comma 3.

6. Il consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della scuola; definisce la programmazione delle attività didattiche; esercita le attribuzioni, in quanto compatibili con gli statuti di autonomia e con i regolamenti didattici di ateneo, previste all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 6

ATTIVITÀ DIDATTICA

1. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio direttivo, provvede l'università ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo i

regolamenti didattici e in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, nonché con contratti di diritto privato stipulati ai sensi della normativa vigente con magistrati ordinari, amministrativi e contabili, con notai ed avvocati, anche cessati dall'ufficio o servizio da non più di cinque anni.

2. Gli incarichi ed i contratti di insegnamento, su proposta del consiglio direttivo, sono conferiti annualmente. Ove il numero degli iscritti lo renda necessario può procedersi allo sdoppiamento del corso ed alla nomina di più docenti per il medesimo insegnamento. Si procede comunque allo sdoppiamento quando il numero degli iscritti sia pari o superiore a cento. In tal caso uno dei docenti della medesima disciplina assicura le funzioni di coordinamento.

3. Il servizio di tutorato è affidato, previa stipula di appositi contratti di diritto privato, anche a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ad avvocati e notai.

CAPO III

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 7

PIANO DEGLI STUDI

1. La scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed è articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di un anno.

2. L'ordinamento didattico della scuola è definito in conformità all'allegato 1 contenente l'indicazione dell'obiettivo formativo e l'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni ai due indirizzi e quelli specifici degli indirizzi stessi.

3. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.

4. La frequenza alle attività didattiche della scuola è obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattiche comportano

l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del consiglio direttivo della scuola, il consiglio medesimo qualora l'assenza non superi le 130 ore, dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di cui al comma 1, ovvero altrimenti la ripetizione di un anno.

5. Le attività didattiche della scuola si svolgono in conformità all'ordinamento didattico e sulla base di un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio direttivo, nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo, per un totale di almeno 500 ore di attività didattiche, di cui almeno il 50 per cento dedicato alle attività pratiche di cui al comma 6, con un limite massimo di cento ore per stages e tirocini. A partire dal mese di aprile sono programmati e attuati fino alla fine dell'anno accademico ulteriori attività di stages e tirocinio per un minimo di 50 ore.

6. L'attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazioni di casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili sentenze e pareri redatti dagli allievi, ed implica l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisce il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici. Le scuole programmano lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, scuole del notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del notariato e sedi giudiziarie, previ accordi o convenzioni tra l'università sede amministrativa delle scuole, gli ordini professionali, le scuole del notariato, gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria.

Art. 8

ESAME FINALE

1. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi.

2. A tale fine con delibera del consiglio direttivo è costituita apposita commissione composta di sette membri di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio.

Art. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, comunque non oltre il concorso di ammissione alle scuole per l'anno accademico 2001-2002, nelle more della costituzione dell'archivio di cui all'articolo 4, comma 3, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, la commissione di cui al predetto articolo 4, comma 3, predispone tre elaborati costituiti da 50 quesiti ciascuno. I tre elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazione. I tre elaborati, appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati, in data stabilita nel bando, al responsabile del procedimento di ciascuna sede. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi, è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonchè le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi.

ALLEGATO 1 (articolo 7, comma 2)

OBIETTIVO FORMATIVO E CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI DELLA SCUOLA.

La scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.

Sono contenuti minimi qualificanti, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo formativo, attività didattiche e relativi crediti formativi afferenti alle seguenti aree e connessi settori scientifico-disciplinari:

Area A: 1° anno

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto civile, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto commerciale, diritto amministrativo, fondamenti del diritto europeo, diritto dell'Unione Europea, diritto del lavoro e della previdenza

sociale, nonché elementi di informatica giuridica, di contabilità di Stato e degli enti pubblici, di economia e contabilità industriale.

Area B: 2° anno - indirizzo giudiziario - forense

Approfondimenti disciplinari e attività pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame di accesso all'avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso formativo e del livello di preparazione degli studenti, nelle altre materie di cui all'Area A, nel diritto ecclesiastico, nonché nel campo della deontologia giudiziaria e forense, dell'ordinamento giudiziario e forense, della tecnica della comunicazione e della argomentazione.

Area C: 2° anno - indirizzo notarile

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto delle persone, del diritto di famiglia, del diritto delle successioni, del diritto della proprietà e dei diritti reali, del diritto della pubblicità immobiliare, del diritto delle obbligazioni e dei contratti, del diritto dei titoli di credito, del diritto delle imprese e delle società, della volontaria giurisdizione, del diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica, del diritto tributario, della legislazione e deontologia notarile.

Decreto 11 dicembre 2001, n. 475

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DEL DIPLOMA CONSEGUITO PRESSO LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI AI FINI DELLA PRATICA FORENSE E NOTARILE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 114, DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON **IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Visto l'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Visto l'articolo 17, primo comma, n. 5, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 5, primo comma, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17 della legge 13 febbraio 2001, n. 48; Visto l'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota prot. n. 2622/U- 38/1-17 U.L. del 4 dicembre 2001;

ADOPTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

1. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto 10 marzo 2004, n. 120

MODIFICHE AL DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 1999, N. 537,
RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, commi 113 e 114;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

Sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale del notariato;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL/21795 - 14.3.4/22 dell'11 dicembre 2003;

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1. (nota)

MODIFICHE AL DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 1999, N. 537

1. Al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4, comma 3 é sostituito dal seguente:

«3. Per la predisposizione dei quesiti é nominata, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, una apposita commissione di nove esperti. La commissione predispone tre elaborati costituiti da cinquanta quesiti ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di cui al comma 2, nonché le capacità logiche dei candidati. I tre elaborati sono segreti e ne é vietata la divulgazione. I tre elaborati appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati al responsabile del procedimento presso il Ministero. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi é sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi».

b) l'articolo 4, comma 4, é soppresso;

c) l'articolo 9, comma 2, é soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



CONVENZIONE

TRA LE UNIVERSITÀ
DI TRENTO E VERONA

VISTO il D.P.R. 21.12.1999, n. 537 e in particolare l'art. 2, con l'obiettivo di conseguire comuni finalità nel campo della formazione superiore collegando in un rapporto sinergico risorse finanziarie, organizzative e di personale disponibili, fra l'Università degli Studi di Trento, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Massimo Egidi e l'Università degli Studi di Verona, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Elio Mosele si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1

ISTITUZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

1. Le Università di Trento e di Verona (di seguito Università) istituiscono a decorrere dall'a.a. 2001/2002 la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (di seguito Scuola).
2. La Scuola farà capo per gli aspetti didattici, amministrativi e organizzativi previsti dal D.P.R. 537 del 1999 alle due Università e alle rispettive Facoltà di Giurisprudenza (di seguito Facoltà) secondo i principi della presente Convenzione.

Art. 2

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA

L'organizzazione e il funzionamento della Scuola sono disciplinati dal Regolamento della stessa, adottato dagli organi accademici delle due Università.

Art. 3

PRINCIPI DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento si ispira ai seguenti principi:
 - a) Impegno paritario delle due Università nella messa a disposizione delle risorse finanziarie, organizzative e di personale necessarie alla istituzione e al funzionamento della Scuola;
 - b) Carattere residenziale della Scuola e mobilità della relativa docenza al fine di garantire la migliore fruibilità dell'offerta didattica;
 - c) Concorso paritario nella designazione dell'organo collegiale della Scuola;

d) Rotazione con cadenza biennale nell'elezione del Direttore, nell'individuazione della sede amministrativa della Scuola e nella cura dei connessi compiti organizzativi di Ateneo;

e) Impegno delle Università a mettere ciascuna a disposizione della Scuola una sede didattica e uffici permanenti;

f) Nomina del Direttore e rilascio del Diploma di Specializzazione da parte dei Rettori di entrambe le Università.

Art. 4

CONCORSO E PARTECIPAZIONE DI TERZI E DI ALTRI ATENEI

1. Le Università promuovono il concorso delle istituzioni, specie locali, degli Ordini e Collegi professionali interessati, appartenenti anche alle province limitrofe, all'istituzione e al funzionamento della Scuola.

2. Previo accordo fra le due Università possono aderire alla Convenzione altri Atenei.

Art. 5

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione scade al termine del primo quadriennio di funzionamento della Scuola. Essa si rinnova tacitamente salvo disdetta comunicata almeno quattro mesi prima della scadenza.

2. E' ammesso il recesso anticipato di una Università, comunicato almeno nove mesi prima della conclusione del ciclo in corso.

Art. 6

NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni del D.P.R. 537 del 1999, che andranno interpretate alla luce dei principi di concorso paritario e di rotazione previsti dal precedente art. 3.

2. Le Università e le Facoltà si impegnano a risolvere i problemi di istituzione e funzionamento della Scuola non disciplinati dalla presente Convenzione secondo i principi da questa dettati e con spirito di piena e fattiva collaborazione.





REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE PER LE
PROFESSIONI LEGALI

Art. 1

SEDE DELLA SCUOLA

La Scuola di specializzazione per le professioni legali, istituita a partire dall'anno accademico 2001/2002 in forza della apposita Convenzione stipulata fra le Università di Trento e di Verona, ha sede permanente presso entrambe le Università con uffici e strutture didattiche; la sede amministrativa è invece istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università cui appartiene il Direttore ai sensi dell'art. 5.

Art. 2

COMPITI DELLA SCUOLA

La Scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.

Art. 3

GESTIONE FINANZIARIA DELLA SCUOLA

La Scuola opera come Centro di costo autonomo, dispone di un proprio budget costituito dagli apporti in misura eguale di ciascuna Università parte della Convenzione e di soggetti esterni.

Art. 4

ORGANI DELLA SCUOLA

Sono organi della Scuola:

- a) Il Direttore
- b) Il Consiglio Direttivo.

Art. 5

IL DIRETTORE

1. Il Direttore della Scuola è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti aventi la qualifica di Professore universitario di ruolo di prima fascia e rimane in carica due anni. E' nominato con decreto del Rettore dell'Università sede amministrativa, con tempestiva comunicazione al Rettore dell'altra Università.

2. Il Direttore rappresenta la Scuola e:

a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate;

b) sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche ed organizzative della Scuola, ne assicura il regolare svolgimento e l'efficace coordinamento, esercitando anche le funzioni di controllo e di vigilanza che siano idonee ed opportune nel necessario rispetto dei compiti del Consiglio Direttivo e dell'autonomia della didattica dei docenti.

3. Il Direttore è un Professore dell'una Università e, a mandati alterni, un Professore dell'altra Università.

4. Con cadenza inversa, dal Direttore è nominato tra i professori universitari di ruolo componenti del Consiglio Direttivo un Vice-direttore, che in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni e dal quale può comunque farsi coadiuvare nell'esercizio delle sue funzioni.

5. Per l'esercizio delle funzioni di Direttore e di Vice-direttore, nei limiti del bilancio, il Consiglio direttivo può stabilire specifici compensi.

Art. 6

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo della Scuola è formato da dodici componenti e rimane in carica quattro anni.

2. Sei dei componenti sono professori universitari di ruolo di materie giuridiche ed economiche e sono designati in pari numero dai Consigli di Facoltà di Giurisprudenza delle Università degli Studi di Trento e di Verona e nominati dai rispettivi Rettori.

3. Gli altri sei componenti, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai, sono designati in pari numero dai Consigli delle Facoltà di Giurisprudenza delle Università degli Studi di Trento e Verona nell'ambito dell'elenco dei nominativi predisposto, rispettivamente, dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale del Notariato, e nominati dai Rettori delle due Università.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti.

5. Nel caso in cui durante un mandato venga meno uno o più componenti, gli organi che li hanno designati provvederanno a nuova designazione per il rimanente periodo.

6. Il Consiglio Direttivo:

a) cura la gestione organizzativa della Scuola e lo svolgimento della prova di ammissione;

b) definisce la programmazione delle attività didattiche;

c) esercita le attribuzioni previste dall'art. 94 d.p.r. 11.7.1980, n. 382, in quanto compatibili;

d) elegge il Direttore della Scuola;

e) propone il conferimento di incarichi e contratti di insegnamento, attribuiti con decreto del Rettore dell'Università sede amministrativa, sentiti i due Consigli di Facoltà

Art. 7

ESAME DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE ALLA SCUOLA

1. Alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, per il numero di posti di cui all'art. 3, comma 1, D.M. 21.12.1999, n. 537, indetto con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica. Si applicano a tal fine gli artt. 4 e 9, D.M. 21.12.1999, n. 537.

2. La commissione giudicatrice del concorso di ammissione è costituita con decreto del Rettore dell'Università sede amministrativa della Scuola, su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola.

3. L'iscrizione è subordinata al pagamento della relativa tassa nella misura che sarà fissata annualmente dai Consigli di Amministrazione delle Università degli Studi di Trento e di Verona, di comune intesa, su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola.

Art. 8

ATTIVITÀ DIDATTICA

1. Gli incarichi e i moduli di insegnamento sono conferiti, per affidamento o per supplenza a professori universitari di ruolo, a ricercatori universitari

nonché, per contratto, a magistrati, notai e avvocati di provate capacità ed esperienza. Gli incarichi sono conferiti e i contratti sono stipulati annualmente e hanno durata pari al modulo al quale si riferiscono. Per ogni insegnamento disciplinare il Consiglio della Scuola individua un responsabile con compiti di coordinamento. Per l'esercizio di tale funzione, nei limiti del bilancio, il Consiglio può stabilire specifici compensi in relazione alla complessità dell'incarico medesimo.

2. Ove il numero degli iscritti lo renda opportuno il Consiglio Direttivo della Scuola può procedere alla ripartizione in classi con la nomina di più docenti per il medesimo insegnamento. La nomina di più docenti è obbligatoria ove il numero degli iscritti sia pari o superiore a cento. In questi casi, uno dei docenti, svolge le funzioni di coordinatore delle classi di studenti relative alla medesima disciplina, su designazione del Consiglio Direttivo.

Art. 9

SERVIZIO DI TUTORATO

1. Il servizio di tutorato è affidato, a magistrati, avvocati, notai, nonché a docenti universitari, ricercatori, assegnisti e dottori di ricerca.

2. Gli incaricati del servizio di tutorato svolgono compiti integrativi delle attività didattiche, nonché di assistenza e di orientamento degli iscritti alla Scuola in modo da renderli più attivamente partecipi al processo formativo.

Art. 10

FREQUENZA

1. I corsi avranno luogo presso le Università di Trento e di Verona.

2. La frequenza ai corsi e alle attività didattiche della scuola è obbligatoria. Al riguardo trova applicazione l'art. 7, commi 4, 5 e 6, D.M. 21.12.1999, n. 537.

Art. 11

VERIFICHE INTERMEDIE ED ESAME FINALE

1. All'inizio di ogni anno accademico il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità per l'effettuazione delle verifiche intermedie relative ai singoli insegnamenti disciplinari, orali e/o scritte.

2. Sulla base dell'esito complessivo delle verifiche intermedie, il Consiglio Direttivo formula giudizio favorevole o contrario al passaggio dal primo al secondo anno di corso e all'ammissione all'esame di diploma.

3. Nell'ipotesi di mancato passaggio al secondo anno di corso ovvero di mancata ammissione all'esame di diploma, la ripetizione dell'anno di corso frequentato con esito sfavorevole è possibile una sola volta.

4. Il diploma di specializzazione è conferito dai Rettori delle due Università e dal Direttore della Scuola dopo il superamento di una prova finale, con giudizio espresso in settantesimi, da parte di una commissione composta da sette membri, di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio, designata dal Consiglio Direttivo della Scuola.

ORDINAMENTO DIDATTICO

1° ANNO | 500 ORE COMPLESSIVE

DISCIPLINA | ORE

DIRITTO CIVILE | 60

DIRITTO COMMERCIALE | 40

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | 50

DIRITTO PROCESSUALE PENALE | 50

DIRITTO PENALE | 60

DIRITTO AMMINISTRATIVO | 30

FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO | 25

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | 25

DIRITTO DEL LAVORO | 30

ELEMENTI DI INFORMATICA GIURIDICA | 10

CONTABILITÀ DI STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI | 20

ECONOMIA E CONTABILITÀ INDUSTRIALE | 20

STAGE 80 ORE + ALTRE 50 (ART. 7, COMMA 5 DM)

2° ANNO | **INDIRIZZO GIUDIZIARIO FORENSE** | 500 ORE COMPLESSIVE

DISCIPLINA | ORE

DIRITTO CIVILE | 60

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | 50

DIRITTO PENALE | 60

DIRITTO PROCESSUALE PENALE | 50

DIRITTO AMMINISTRATIVO | 40

DIRITTO DEL LAVORO | 30

DIRITTO ECCLESIASTICO | 20

DIRITTO INTERNAZIONALE | 30

DEONTOLOGIA GIUDIZIARIA E FORENSE | 10

DIRITTO TRIBUTARIO | 40

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E FORENSE | 10

TECNICA DELLA COMUNICAZIONE E DELL'ARGOMENTAZIONE | 10

DIRITTO ROMANO | 20

STAGES 70 ORE + ALTRE 50

2° ANNO | INDIRIZZO NOTARILE * | 500 ORE COMPLESSIVE
DISCIPLINA | **ORE**

DIRITTO DELLE PERSONE | **20**
DIRITTO DI FAMIGLIA | **30**
DIRITTO DELLE SUCCESSIONI | **40**
DIRITTO DELLA PROPRIETÀ E DEI DIRITTI REALI | **30**
DIRITTO DELLA PUBBLICITÀ IMMOBILIARE** | **40**
DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI | **60**
DIRITTO DEI TITOLI DI CREDITO | **20**
DIRITTO DELLE IMPRESE E DELLE SOCIETÀ | **60**
DIRITTO DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE | **30**
DIRITTO URBANISTICO E DELL'EDILIZIA PUBBLICA | **30**
DIRITTO TRIBUTARIO | **40**
LEGISLAZIONE E DEONTOLOGIA NOTARILE | **20**

STAGES 70 ORE + ALTRE 50

* possibili convenzioni con scuole di notariato

** 30 ore + 10 ore per il sistema tavolare nel Trentino Alto Adige

ARGOMENTI

TRATTATI NELL'ANNO

ACCADEMICO 2009-2010

PRIMO ANNO

DIRITTO CIVILE

Effetti della separazione e del divorzio | Fideiussione e garanzie autonome | Il contratto preliminare | L'eccessiva onerosità in generale e nell'appalto | La causa; la causa esterna; il collegamento tra contratti | La garanzia per vizi nell'appalto | La proprietà e le azioni a difesa della proprietà | La responsabilità per inadempimento dell'obbligazione. Le clausole vessatorie | Le convenzioni matrimoniali | Le donazioni | Le obbligazioni pecuniarie | Le regole di determinazione del danno risarcibile nella responsabilità civile | Responsabilità extracontrattuale e risarcimento del danno | Vendita obbligatoria e principio consensualistico

DIRITTO COMMERCIALE

Amministrazione collegiale e delegata, conflitto d'interessi e poteri | Fondamenti della contabilità aziendale | Fusioni e scissioni societarie - Trasformazione della società | Il bilancio | Il recesso del socio | Invalidità delibere assembleari | L'impresa familiare e figure affini | La denuncia di gravi irregolarità | La tutela delle minoranze della società di capitali | Le operazioni sul capitale | Modelli di amministrazione e controllo nelle società per azioni | Partecipazione di società di capitali nelle società di persone | Partecipazione sociale di s.r.l. e sua circolazione | Principi e procedimenti della valutazione d'azienda. Le perizie di valutazione nei casi di conferimento, fusione e scissione, trasformazione e recesso | Responsabilità di amministratori e sindaci

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Casi e questioni del processo esecutivo | Gli atti introduttivi nel processo di primo grado | Gli atti introduttivi nel rito del lavoro | I procedimenti di separazione e divorzio | I provvedimenti d'urgenza | Il giudizio arbitrale | Il nuovo rito sommario di cognizione | Il principio di non contestazione | Il procedimento cautelare uniforme | Il procedimento di ingiunzione | L'imparzialità del giudice e del consulente tecnico nel processo civile | L'inibitorio nel giudizio d'appello | La nuova testimonianza scritta | La trattazione della causa | Le ordinanze anticipatorie di condanna | Transnational litigation

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

I mezzi di ricerca della prova | Il giudice di pace | Interscambi probatori e prova documentale | La parte civile | La prova dichiarativa - relata | La prova dichiarativa II - 197 bis e tipologie di dichiaranti | La prova dichiarativa III - le

contestazioni | La prova dichiarativa IV - le letture | Le cautele personali | Le cautele reali | Le indagini difensive | Le invalidità degli atti - l'inutilizzabilità | Le invalidità degli atti - la nullità

DIRITTO PENALE

I limiti temporali all'applicabilità delle leggi penali e il principio di irretroattività | I limiti temporali all'applicabilità delle leggi penali e il principio di irretroattività: analisi di casi concreti in tema di successione di leggi penali | I principi di legalità e riserva di legge nella materia penale e le norme comunitarie: analisi di casi concreti | I principi di legalità e riserva di legge nella materia penale: norme comunitarie | Il concorso di persone nel reato: inquadramento generale | Il concorso di persone nel reato: analisi di casi concreti in tema di concorso anomalo | Il concorso di reati e il concorso di norme | Il concorso di reati e il concorso di norme: analisi ed elaborazione giurisprudenziale in tema di principio di specialità e assorbimento | Il dolo le forme di manifestazione: analisi giurisprudenziale | Il dolo: la struttura e l'oggetto | Il fatto tipico: l'elemento materiale del reato, la condotta e l'evento | Il rapporto di causalità | Inquadramento generale. Le cause di giustificazione del reato | L'errore nel diritto penale: analisi casistica e giurisprudenziale. Il reato aberrante | L'errore nel diritto penale: inquadramento generale | La colpa in ambito medico e nel diritto penale del lavoro | La colpa inquadramento generale | La colpevolezza e l'imputabilità | La prescrizione del reato: analisi di casi pratici | La responsabilità penale delle persone giuridiche | La responsabilità penale delle persone giuridiche: aspetti sanzionatori | Le cause di estinzione del reato e della pena | Le cause di giustificazione del reato. Fattispecie applicative in tema di consenso dell'avente diritto, legittima difesa e stato di necessità | Le circostanze del reato e la recidiva | Le forme di manifestazione del reato: analisi di fattispecie concrete in tema di tentativo, desistenza volontaria, recesso attivo e reato impossibile | Le forme di manifestazione del reato: il delitto tentato e il reato impossibile | Sanzioni e misure di sicurezza: inquadramento generale | Sanzioni e misure di sicurezza: la confisca

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Diritto di accesso | I motivi aggiunti di ricorso | I procedimenti ad evidenza pubblica | I riti speciali | Il giudizio di ottemperanza | Il giudizio di responsabilità amministrativa | Il ricorso al TAR | L'azione di responsabilità amministrativa | L'urbanistica | La questione di legittimità costituzionale | La responsabilità dell'Amministrazione | La tutela cautelare | Legittimazione ed interesse al ricorso | Provvedimenti amministrativi nazionali e diritto comunitario

FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO

Antigiuridicità e colpevolezza | Danno da inadempimento e doveri di protezione | Il sistema dei debiti di denaro | Indebiti solutio e arricchimento ingiustificato | L'imputazione di pagamento | La correttezza del processo (e nuove prospettive in tema di spese di lite) | Responsabilità contrattuale: i modelli di diligenza | Responsabilità contrattuale: il criterio dell'utilità dei contraenti | Strutture e rimedi della vendita: matrici romanistiche e codice civile | Strutture e rimedi della vendita: matrici romanistiche e codice consumo

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Aspetti procedurali dei ricorsi all'organo giurisdizionale comunitario | I diritti di difesa delle imprese nei procedimenti comunitari antitrust | I servizi finanziari | Il diritto applicabile alle obbligazioni extracontrattuali | Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento e il titolo esecutivo europeo | Il regolamento n. 1/2003 in materia di concorrenza | La libertà di prestazione dei servizi e l'esercizio della professione forense nell'Unione europea | La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario e la tutela dei singoli | Le controversie di modesta entità | Le nuove competenze in materia di diritto di famiglia | Le società e il diritto di stabilimento | Notificazione e comunicazione degli atti e l'assunzione dei mezzi di prova | Profili soggettivi e oggettivi dell'ambito di applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici: l'organismo di diritto pubblico, le concessioni di servizi, l'affidamento "in house"

DIRITTO DEL LAVORO

Appalti e rapporto di lavoro | Diritto antidiscriminatorio | Il contratto a termine | Il diritto alle ferie | Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo | Il trasferimento d'azienda | Lo ius variandi del datore di lavoro

ELEMENTI DI INFORMATICA GIURIDICA

Diritto d'autore e tutela delle misure tecnologiche di protezione | I contratti di licenza d'uso su contenuti digitali e la protezione del consumatore | Introduzione - La ricerca giuridica mediante tecnologie digitali | Protezione dei dati personali e misure di sicurezza informatica | Analisi dei casi

SECONDO ANNO

DIRITTO CIVILE

Azione surrogatoria e revocatoria | Circolazione della facoltà di sopraelevazione e regime di pubblicità | Contratto a favore di terzo | Contratto plurilaterale e contratto di rete | Contratto preliminare | Danno non patrimoniale da inadempimento | Deposito in cassette di sicurezza e responsabilità della banca | Garanzia per i vizi nella compravendita e novazione | L'amministrazione di sostegno | La risoluzione del contratto - La clausola risolutiva espressa | La trascrizione delle domande giudiziali | Le distanze nelle costruzioni e la comunione forzosa del muro | Obbligazioni di valore e di valuta | Regole di comportamento e regole di validità nella disciplina del contratto | Rescissione ed usura

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

C.d. translatio, introdotto dall'art. 59 1. n. 69/2009 | Contumacia della parte e nuova disciplina del processo civile | Gli accordi e i piani di risanamento nella crisi di ristrutturazione dell'impresa | I principi del giusto processo negli orientamenti della giurisprudenza civile | I provvedimenti cautelari anticipatori | Il concordato preventivo | Il procedimento monitorio | Il procedimento sommario di cognizione | Il processo telematico e il formalismo digitale | Il rito speciale del lavoro tra principio inquisitorio e principio dispositivo | L'esecuzione indiretta dei provvedimenti giurisdizionali | La circolazione dei provvedimenti giurisdizionali nello spazio europeo | La disciplina del pignoramento nell'esperienza giurisprudenziale | La disciplina delle spese nel nuovo processo civile | La divulgazione e la pubblicità degli atti processuali | La fase presidenziale nei giudizi di separazione e di divorzio | La nuova disciplina delle opposizioni distributive | La nuova istruzione probatoria | La tutela nunciativa e possessoria | Novità legislative e orientamenti giurisprudenziali in materia di impugnazioni | Profili applicativi e questioni cliniche emergenti dalla nuova astreinte ex art. 614 bis c.p.c. | Riflessioni sulla recente riforma del processo civile: la legge 18 giugno 2009, n.69

DIRITTO PENALE

Diffamazione a mezzo stampa e responsabilità del direttore | I delitti contro l'assistenza familiare | I delitti contro la fede pubblica | I delitti contro la libertà individuale: i reati contro i minori e la pedopornografia | I delitti contro la libertà individuale: i reati sessuali | I delitti contro la

personalità interna e internazionale dello Stato: inquadramento generale | I delitti contro la personalità interna e internazionale dello Stato: la nozione di terrorismo e il fine di eversione | I delitti contro la Pubblica Amministrazione: analisi delle fattispecie di concussione e corruzione | I delitti contro la Pubblica Amministrazione: analisi delle fattispecie di peculato e abuso d'ufficio | I delitti contro la Pubblica Amministrazione: i delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione | I delitti contro la Pubblica Amministrazione: la tutela penale delle sovvenzioni pubbliche | I delitti contro la Pubblica Amministrazione: le qualifiche soggettive | I reati contro il sentimento religioso | I reati contro l'amministrazione della giustizia: il favoreggiamento | I reati contro l'amministrazione della giustizia: inquadramento generale | I reati contro l'industria e il commercio: artt. 515 e ss. c.p. | I reati di opinione e le discriminazioni per motivi razziali | I reati informatici: inquadramento generale | I reati informatici: la frode informatica | La disciplina penale in materia di sostanze stupefacenti | La disciplina penale in materia di sostanze stupefacenti: l'art. 74 DPR 309/1990 e i reati associativi | La legislazione penale complementare: i reati in materia di immigrazione | La legislazione penale complementare: i reati urbanistici | La legislazione penale complementare: profili penali della circolazione stradale | La responsabilità penale delle persone giuridiche | La rilevanza penale del mobbing | Le fattispecie contravvenzionali | Omicidio e lesioni colpose e responsabilità medica | Omicidio e lesioni colpose e sicurezza del lavoro | Omicidio preterintenzionale e morte o lesione come conseguenza di altro delitto

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Appello | Archiviazione | Giudicato | Giudizio abbreviato | Giudizio direttissimo | Impugnazioni straordinarie | Incidente esecuzione | Incidente probatorio | Modifica dell'imputazione | Patteggiamento | Procedimento di sorveglianza | Ricorso per cassazione | Udienza preliminare

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Annullamento dell'aggiudicazione ed efficacia del contratto | I contratti della pubblica amministrazione | I nuovi ambiti del diritto amministrativo: le società a partecipazione pubblica | I vizi formali del provvedimento amministrativo | Il procedimento di espropriazione per pubblica utilità | Il riparto di giurisdizioni in materia di responsabilità | Il sindacato sulla discrezionalità amministrativa | L'appello | La denuncia di inizio attività | La motivazione del provvedimento amministrativo | La riforma del processo amministrativo

DIRITTO DEL LAVORO

Autonomia e subordinazione | Contratto e contrattazione collettiva | Il danno alla persona del lavoratore | Il licenziamento disciplinare | Il licenziamento per incompatibilità ambientale | Il trasferimento d'azienda | Le dimissioni del lavoratore | Orario di lavoro e part time

DIRITTO ECCLESIASTICO

Diritto penale e religione | Fattore religioso e costituzione | Gli enti ecclesiastici nel diritto italiano | I ministri di culto e i religiosi | L'attività negoziale degli enti ecclesiastici | La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale | La nullità del matrimonio concordatario | Matrimoni religiosi ed effetti civili | Simboli religiosi e luoghi pubblici

DIRITTO INTERNAZIONALE

Competenza speciale, competenza esclusiva e litispendenza nello spazio giudiziario europeo | Contratto di Trasporto e Roma I e II. Le convenzioni diverse dalla CMR | Diritto del commercio internazionale: introduzione | Diritto internazionale privato e società | Giudice competente e legge applicabile all'illecito civile | Il Trasporto internazionale di merci su strada | L'arbitrato commerciale internazionale | La competenza internazionale del giudice italiano | La legge applicabile ai contratti internazionali | La vendita internazionale | Società di capitali - modelli internazionali a confronto

DEONTOLOGIA GIUDIZIARIA E FORENSE

Deontologia ed indagini difensive; casistica | Deontologia ed indagini preliminari; casistica | La necessità di regole deontologiche in Avvocatura e Magistratura; in particolare, art. 14 codice deontologico forense - dovere di verità; casistica | Rapporti tra Avvocati e Magistrati nel concreto dei rispettivi ruoli; casistica | Rapporto magistrati e avvocati con i media

DIRITTO TRIBUTARIO

Accertamenti finanziari | Accertamento: art. 39 DPR 600/1973 | Accertamento: artt. 32, 33, 36bis, 36ter, 38 e 42 DPR 600/1973 | Accertamento: gli studi di settore ed il redditometro | Elusioni e strumenti di contrasto | Il contenzioso tributario - giudizio di primo grado | Il contenzioso tributario - le impugnazioni e il giudizio di ottemperanza | Il contenzioso tributario - principi generali | Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario | IRPEF - Il reddito di impresa | IRPEF - Principi Generali | IRPEF - Redditi fondiari, di capitale, diversi | IVA - Principi generali - Presupposti | IVA - Territorialità - Dichiarazione | L'ICI e i tributi locali | L'imposta di registro | La dichiarazione - la riscossione | Principi costituzionali e sistema tributario | Prova pratica sulla redazione di un ricorso | Strumenti deflattivi del contenzioso

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E FORENSE

Deontologia dei magistrati, il procedimento disciplinare, la responsabilità dei magistrati | Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati: natura, funzionamento, compiti. Il Consiglio Nazionale Forense | Il procedimento disciplinare; la formazione continua; la tariffa e il compenso degli avvocati | Norme costituzionali sulla giurisdizione e guarentigie della Magistratura; ordinamento giudiziario (funzioni, incompatibilità, pubblico ministero, Tribunale Ordinario, Tribunale per i Minorenni) - il CSM | Professione forense: accesso all'albo e ai registri; le sezioni dell'albo; la normativa comunitaria; società e gli studi professionali

TECNICA DELLA COMUNICAZIONE E DELL'ARGOMENTAZIONE

Il diritto giurisprudenziale | La struttura del ragionamento retorico. La retorica classica. La retorica contemporanea. Tecniche argomentative. | Lo svolgimento del parere all'esame di abilitazione: lo studio della traccia. Gli elementi rilevanti ed i punti controversi del caso. Analisi del caso. Esempi. | Lo svolgimento del parere all'esame di abilitazione: trattazione ragionata di alcuni pareri.

DIRITTO ROMANO

Diritto romano delle successioni: casistica | Diritto romano delle successioni: interpretazione dei negozi 'mortis causa' | Diritto romano delle successioni: linee generali e tradizione romanistica | I modi di trasferimento della proprietà | I trasferimenti fiduciari | I vizi del consenso e l'actio de dolo malo | Il ruolo della buona fede | Obbligazioni da contratto | Obbligazioni da delitto: la responsabilità aquiliana | Obbligazioni da delitto: linee generali, tradizione romanistica

**CONSIGLIO DIRETTIVO
RESPONSABILI D'AREA
TUTORS D'AREA
DOCENTI DELLA SCUOLA**

CONSIGLIO DIRETTIVO

DARIA DE PRETIS

PROFESSORE UNIVERSITÀ DI TRENTO
(DIRETTORE)

GIOVANNI SALA

PROFESSORE UNIVERSITÀ DI VERONA
(VICE DIRETTORE)

CARLO ANCONA

MAGISTRATO TRIBUNALE DI TRENTO

FRANCO LARENTIS

AVVOCATO IN TRENTO

ALESSANDRO MELCHIONDA

PROFESSORE UNIVERSITÀ DI TRENTO

LORENZO PICOTTI

PROFESSORE UNIVERSITÀ DI VERONA

GIANNI SANTUCCI

PROFESSORE UNIVERSITÀ DI TRENTO

FRANCESCO SARULLO

NOTAIO IN VERONA

PASQUALE SPENA

NOTAIO IN TRENTO

GIOVANNI TANTINI

PROFESSORE UNIVERSITÀ DI VERONA

CARLO TRENTINI

AVVOCATO IN VERONA

MASSIMO VACCARI

MAGISTRATO TRIBUNALE DI VERONA

RESPONSABILI D'AREA

NEL BIENNIO 2009-2011

DIRITTO AMMINISTRATIVO

PROF. DARIA DE PRETIS
PROF. GIOVANNI SALA

DIRITTO CIVILE

PROF. TERESA PASQUINO
PROF. STEFANO TROIANO

DIRITTO DEL LAVORO

PROF. GIORGIO BOLEGO
PROF. LAURA CALAFÀ

DIRITTO ECCLESIASTICO

PROF. ERMINIA CAMASSA

DIRITTO INTERNAZIONALE

PROF. FRANCO FERRARI

DIRITTO PENALE

PROF. ALESSANDRO MELCHIONDA
PROF. LORENZO PICOTTI

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

PROF. MARINO MARINELLI
PROF. FERRUCCIO TOMMASEO

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

PROF. MARCELLO LUIGI Busetto
PROF. ADONELLA PRESUTTI

DIRITTO ROMANO

PROF. PAOLA LAMBRINI

FONDAMENTI DI DIRITTO EUROPEO

PROF. GIANNI SANTUCCI

DIRITTO TRIBUTARIO

PROF. SEBASTIANO MAURIZIO MESSINA

DEONTOLOGIA GIUDIZIARIA E FORENSE

AVV. ADOLFO DE BERTOLINI

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E FORENSE

AVV. CARLO TRENTINI

TECNICA DELLA COMUNICAZIONE
E DELL'ARGOMENTAZIONE

PROF. GIANNI SANTUCCI

DIRITTO COMMERCIALE

PROF. GIOVANNI TANTINI

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

PROF. MARIA CATERINA BARUFFI

ELEMENTI DI INFORMATICA GIURIDICA

PROF. ROBERTO CASO

TUTORS D'AREA

NEL BIENNIO 2009-2011

DIRITTO AMMINISTRATIVO

DOTT. ANTONIO CASSATELLA

DOTT. SILVIA PELLIZZARI

AVV. GIUSEPPE GORTENUTI

DIRITTO CIVILE

AVV. LARA PEGORETTI

DOTT. RICCARDO OMODEI-SALÈ

DIRITTO COMMERCIALE

DOTT. ALESSIO BARTOLACELLI

DOTT. ANDREA CAPRARA

DIRITTO INTERNAZIONALE

DOTT. MAURO TESCARO

DIRITTO DEL LAVORO

AVV. SABRINA BELLUMAT

DOTT. MARCO PERUZZI

DIRITTO PENALE

AVV. SARA MOROLLI

AVV. FEDERICA PANIZZO

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

DOTT. LAURA BACCAGLINI

DOTT. SILVANA DALLA BONTÀ

AVV. MICHELA TEMPORIN

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

AVV. MARIO ALESSANDRO BAZZANI

DOTT. GABRIELLA DI PAOLO

AVV. ELISA LORENZETTO

DOTT. STEFANO MARCOLINI

DIRITTO ROMANO - FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO -
TECNICA DELLA COMUNICAZIONE E DELL'ARGOMENTAZIONE

AVV. VALERIA BALDO

DOTT. MARTA DALLA PAOLA

DIRITTO TRIBUTARIO

AVV. MAURIZIO MATTEUZZI

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

DOTT. CATERINA FRATEA

DOCENTI DELLA SCUOLA

Hanno insegnato nella scuola negli ultimi anni accademici:

Avv. Gabriele A Beccara | Avv. Chiara Abatangelo | Avv. Daniela Adamo | Prof. Giovanni Battista Alberti | Avv. Lorenzo Albertini | Prof. Antonino Ali | Dott. Fabrizio Amato | Avv. Fabio Ambrosiani | Dott. Carlo Ancona | Dott. Cristina Angeletti | Avv. Bruno Anti | Dott. Alessandra Arcieri | Avv. Claudio Avesani | Avv. Monica Baggia | Avv. Franco Balbi | Dott. Angela Barbaglio | Dott. Giovanni Barbato | Avv. Maria Caterina Baruffi | Prof. Gian Antonio Benacchio | Dott. Michele Benini | Prof. Alessandro Bernasconi | Avv. Roberto Bertuol | Avv. Giovanni Bisazza | Avv. Barbara Bissoli | Prof. Giorgio Bolego | Dott. Sergio Bonini | Dott. Silvia Borelli | Dott. Enrico Borrelli | Dott. Matteo Borzaga | Dott. Elena Brandolini | Dott. Stefania Brun | Avv. Aldo Bulgarelli | Dott. Marco Buricelli | Avv. Michele Busetti | Prof. Marcello Luigi Busetto | Dott. Rita Caccamo | Prof. Laura Calafà | Avv. Daniele Calcaterra | Dott. Elena Calice | Prof. Erminia Camassa | Dott. Cristiano Casalini | Prof. Roberto Caso | Avv. Antonio Cassatella | Dott. Alberto Castagnetti | Dott. Aldo Celentano | Avv. Vanni Ceola | Dott. Claudio Ceradini | Avv. Stefano Maria Cerillo | Dott. Roberto Chieppa | Dott. Andrea Cimino | Prof. Giuseppe Comotti | Avv. Paolo Conci | Prof. Daniele Corletto | Avv. Serena Corongiu | Dott. Elena Corso | Dott. Fulvio Cortese | Dott. Bartolomeo Costantini | Avv. Debora Cremasco | Avv. Francesco D'alba | Avv. Stefano Daldoss | Dott. Silvana Dalla Bontà | Avv. Marco Dalla Fior | Prof. Tommaso Dalla Massara | Dott. Ernesto D'amico | Dott. Pasquale D'ascola | Avv. Adolfo De Bertolini | Prof. Marco De Cristofaro | Avv. Luigi De Finis | Avv. Roberta de Pretis | Prof. Daria de Pretis | Avv. Gabriella de Strobel | Dott. Angelo De Zotti | Avv. Tiburzio De Zuani | Avv. Paolo Devigili | Dott. Gabriella Di Paolo | Dott. Riccardo Dies | Avv. Stefano Dindo | Prof. Davide Diverio | Dott. Marco Dolzani | Avv. Dario Donella | Dott. Stefano Dragone | Avv. Roberto Faccini | Dott. Mirko Faccioli | Prof. Giandomenico Falcon | Dott. Alessandra Farina | Avv. Filippo Fedrizzi | Avv. Franco Ferrari | Avv. Raffaele Ferraro | Dott. Maddalena Filippi | Avv. Claudio Fiorini | Dott. Giorgio Flaim | Prof. Damiano Florenzano | Prof. Marina Franchi | Dott. Italo Franco | Dott. Alessandra Frassinetti | Dott. Caterina Fratea | Avv. Federica Fuggetti | Dott. Marco Gallina | Dott. Marco Giacomelli | Dott. Gianfranco Gilardi | Prof. Andrea Giovanardi | Dott. Paolo Guarda | Dott. Marzio Guidorizzi | Dott. Giulia Labia | Avv. Lamberto Lambertini | Prof. Paola Lambrini | Dott. Pierpaolo Lanni | Prof. Chiara Leardini | Prof. Gabriele Leondini | Dott. Federica Lorenzato | Avv. Andrea Lorenzi | Avv. Tiziano Lucchese | Avv. Roberto Luzi Crivellini |

Dott. Cristiano Maccagnani | Avv. Giovanni Maccagnani | Avv. Gianfranco Magalini | Dott. Alessandra Magliaro | Avv. Diego Manente | Avv. Lorena Manna | Avv. Andrea Mantovani | Dott. Anna Mantovani | Prof. Barbara Marchetti | Prof. Marino Marinelli | Dott. Francesco Mariuzzo | Dott. Olga Marotta | Prof. Fabrizio Marrella | Dott. Cinzia Marseglia | Dott. Roberto Martini | Avv. Maurizio Marullo | Avv. Elena Mattevi | Prof. Alessandro Melchionda | Prof. Giovanni Meruzzi | Prof. Sebastiano Maurizio Messina | Prof. Massimo Miglietta | Avv. Davide Milan | Dott. Alberto Mingarelli | Avv. Paolo Mirandola | Dott. Andrea Mirenda | Prof. Massimo Montanari | Avv. Davide Morabito | Dott. Marco Morgantini | Avv. Sergio Moro | Avv. Mario Murgo | Dott. Raffaella Muroi | Avv. Giorgio Musio | Dott. Sylvain Nadalet | Dott. Donato Narciso | Dott. Flavio Narciso | Avv. Silvana Nardelli | Dott. Marcella Negri | Avv. Matteo Nicoli | Prof. Luca Nogler | Avv. Michele Novembre | Dott. Lorenza Omarchi | Dott. Claudia Onniboni | Prof. Matteo Ortino | Dott. Mariagrazia Ortoleva | Prof. Elisabetta Palermo Fabris | Avv. Federica Panizzo | Dott. Guido Papalia | Dott. Corrado Pascucci | Prof. Teresa Pasquino | Prof. Paolo Patrono | Prof. Elisabetta Pederzini | Avv. Nicolò Pedrazzoli | Avv. Paolo Pellicini | Dott. Luca Perilli | Dott. Luigi Perina | Prof. Lorenzo Picotti | Prof. Andrea Pilati | Dott. Ludovica Piro | Dott. Giorgio Piziali | Prof. Alessia Pizzamiglio | Dott. Fernando Platania | Avv. Najara Posenato | Dott. Luca Prendini | Prof. Adonella Presutti | Dott. Pasquale Profiti | Avv. Giovanni Protti | Prof. Lea Querzola | Avv. Francesca Ragno | Prof. Paolo Renon | Prof. Carola Ricci | Dott. Guido Rispoli | Dott. Vincenzo Rizzo | Dott. Emanuela Romano | Dott. Francesco Rombaldoni | Avv. Riccardo Ruffo | Dott. Carmine Russo | Prof. Giovanni Sala | Prof. Riccardo Salomone | Dott. Enrico Sandrini | Dott. Vincenzo Santoro | Prof. Gianni Santucci | Dott. Filippo Sartori | Dott. Francesco Sarullo | Dott. Vincenzo Scaduto | Prof. Stefania Scarponi | Dott. Mario Giulio Schinaia | Dott. Anna Simonati | Prof. Paolo Sommaggio | Dott. Sandro Sperandio | Avv. Eleonora Stenico | Avv. Nicola Stolfi | Dott. Paolo Storari | Avv. Pier Cesare Tacchi Venturi | Prof. Giovanni Tantini | Avv. Michela Temporin | Dott. Mauro Tescaro | Avv. Vincenzo Todesco | Dott. Laura Tomasi | Prof. Ferruccio Tommaseo | Avv. Paolo Toniolatti | Prof. Marco Torsello | Avv. Carlo Trentini | Prof. Stefano Troiano | Dott. Gian Cristoforo Turri | Dott. Claudio Ubini | Dott. Giovanni Valcarenghi | Avv. Giuliano Valer | Prof. Ilaria Viarengo | Dott. Carlo Villani | Avv. Alessandra Villecco | Avv. Fabio Zambelli | Dott. Martino Zamboni | Avv. Stefano Zanini | Dott. Maria Beatrice Zanotti | Dott. Marco Zenatelli | Avv. Silvia Zenati | Avv. Paolo Zucconelli



SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE

PER LE **PROFESSIONI**
LEGALI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Facoltà di Giurisprudenza

38122 Trento - Via Verdi, 53
Tel. 0461/281867 - Fax 0461/281876



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Facoltà di Giurisprudenza

37121 Verona - Via Carlo Montanari, 9
Tel. 045/8028842 - Fax 045/8028804